

**COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO**

78.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1327-B)	981
PRESIDENTE	981, 983, 984
ANTONI VARESE	983
GARZIA RAFFAELE	982, 983
GOTTARDO NATALE, <i>Relatore</i>	982
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Approvato dal Senato) (3503)	984
PRESIDENTE	984, 990
BERNARDINI VINICIO	988
FIORI PUBLIO, <i>Relatore</i>	986
GARZIA RAFFAELE	989
MINERVINI GUSTAVO	987
SARTI ARMANDO	989
SPAVENTA LUIGI	986

La seduta comincia alle 9,45.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (1327-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e modifiche di alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi », approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 novembre 1980 e successivamente modificato dal Senato nella seduta del 12 maggio 1982.

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Gottardo, credo sia opportuno svolgere una breve discussione sull'ordine dei lavori.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, il nostro gruppo, nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, aveva chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della Commissione del provvedimento numero 1327-B, già approvato dalla nostra Commissione e modificato dal Senato. Tale disegno di legge, presentato dal ministro delle finanze di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si riferisce a nuove norme sulle concessioni di depositi di oli minerali e reca modifiche ad alcune disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

Perché abbiamo chiesto questo inserimento? Perché, dopo la decadenza del decreto, ci era sembrato che la materia non potesse non essere regolata, e ciò in linea con la necessità di reprimere le evasioni e le frodi nel settore. Era quindi nostra intenzione chiedere la discussione di questo provvedimento e presentare una serie di emendamenti — per altro già predisposti — che, pur conformi al decreto decaduto, rappresentavano tuttavia dei miglioramenti tecnici e consentivano quindi, in qualche misura, un migliore controllo, evitando quelle turbative che erano state rappresentate circa il maggior costo del trasporto ed il controllo del pagamento della relativa imposta.

Abbiamo tuttavia appreso che il Governo ha provveduto a reiterare il decreto-legge decaduto e, quindi, ci sembra superfluo in questo momento, addentrarci nella discussione del disegno di legge numero 1327-B. Chiediamo perciò che esso venga accantonato, riservandoci per altro, nel momento in cui si discuterà del disegno di legge di conversione, di riproporre il nostro atteggiamento.

VARESE ANTONI. A me sembra che una riflessione ulteriore sulla proposta Garzia meriti di essere fatta.

Come è stato ricordato dal collega Garzia, questo provvedimento era maturato a seguito di successive riunioni sul testo del Governo e disciplinava una materia che non è completamente ripresa dal decreto oggi reiterato. Avevamo sottolineato l'opportunità dell'esame di questo provvedimento già da quando era tornato dal Senato. Non credo che rinviarne l'esame e l'eventuale approvazione per inserirne qualche parte nel decreto corrisponda ad un orientamento che veramente soddisfi le esigenze di lotta all'evasione. Non lo credo, perché questa materia è difficilmente comprensibile per intero nel decreto. Quindi, preferirei che fosse avviata la discussione sulle questioni di merito, da confrontare con il decreto, per valutare la situazione.

Desidero sottolineare questo aspetto all'onorevole Garzia, senza entrare nel merito della questione, ribadendo che nel provvedimento che ci interessa ci sono aspetti del tutto estranei alla materia del decreto.

NATALE GOTTARDO, *Relatore*. Riconosco che le argomentazioni del collega Antoni hanno un fondamento. Del resto, mi sembra che già nell'ultima parte dell'intervento del collega Garzia sulla metodologia da seguire per i nostri lavori in Commissione quelle stesse argomentazioni abbiano trovato delle anticipazioni.

È corretto dire che questo disegno di legge concerne una materia che non è trattata, se non in parte, dal decreto che è stato ripresentato dal Governo, ma è altrettanto vero che non possiamo esaminare questo disegno di legge se non alla luce di quel decreto.

Desidero ricordare al collega Antoni che l'elemento qualificante del decreto è la soppressione dei depositi SIF, che sono invece diversamente regolamentati dal disegno di legge. Quindi, ci troveremo in contrasto con il decreto-legge se anticipassimo una soluzione legislativa, che sarebbe poi necessario rivedere una volta che andassimo ad esaminare il decreto. Ci sembra più corretto, allora, procedere alla revisione del decreto. Ricordo che

l'articolo 5 del disegno di legge parla di modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 334 del 1939, che regolamenta i depositi SIF, mentre il decreto stabilisce la soppressione di questo stesso articolo 13.

Quindi, non possiamo procedere all'esame del provvedimento se non alla luce di quanto decideremo per il decreto, che indubbiamente ci toglie un determinato spazio di manovra.

RAFFAELE GARZIA. È certamente esatta l'osservazione secondo cui noi possiamo intervenire in seconda lettura soltanto nelle parti modificate dal Senato rispetto al nostro testo originario, ma mi chiedo che senso possa avere discutere oggi questo provvedimento, se non c'è la possibilità pratica di emendarlo. Anche a noi sembra che, essendo il presupposto del decreto l'abolizione dei depositi SIF, manchi la materia per procedere ed ho il dubbio che, in presenza di decretazione del Governo sulla materia, il nostro intervento sia da accantonare e da riprendere poi sul decreto senza rinunciare al buono di questo provvedimento di legge che, come hanno detto Antoni e Gottardo, è frutto di una riflessione seria e — una volta tanto — serena, compiuta dalla nostra Commissione senza fretta o furia. È anche un provvedimento che, rispetto alla vecchia legislazione, possiede un importante contenuto. È la ragione per la quale lo abbiamo apprezzato e lo apprezziamo.

PRESIDENTE. Ho apprezzato le osservazioni del collega Antoni ed anche la risposta del relatore Gottardo. L'onorevole Antoni ha fatto rilevare che il provvedimento all'ordine del giorno non concerne il problema della soppressione dei depositi ma soltanto quello della concessione di depositi: poiché i depositi continuano ad esistere e poiché continuano ad esistere anche le concessioni, ad avviso del collega, avremmo oggi dovuto discutere del provvedimento.

Senonché, la sospensione dell'esame è comunque dovuta alla luce dell'articolo 78

del regolamento, il quale recita: « Quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato, il Presidente della Camera ne informa il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese ». Dunque, onorevole Antoni, pur se il disegno di legge n. 1327-B non tratta materia identica a quella regolata dal decreto n. 688, attualmente in discussione al Senato, la stretta connessione esiste senza alcun dubbio. L'articolo 78 del regolamento, dunque, ci preclude ogni ulteriore discussione. Le decisioni sono, in pratica, escluse dalla nostra competenza e demandate a quella del Presidente della Camera. Abbiamo, quindi, il dovere di dire al Presidente di farsi carico di una intesa con il Presidente del Senato, in vista della possibilità di mantenere o meno all'ordine del giorno della nostra Commissione il provvedimento.

RAFFAELE GARZIA. Ella ha detto, presidente, che si farà carico di far conoscere al Presidente della Camera la situazione determinatasi. Prendo volentieri atto di tale sua dichiarazione.

VARESE ANTONI. La pregherei, presidente, nell'espone la questione al Presidente della Camera, di sottolineare che non c'è identità di materia. A parte il fatto che anche la connessione, a mio avviso, è assai discutibile. Ripeto, la materia sottoposta al nostro esame, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, è del tutto diversa da quella disciplinata nel decreto-legge n. 688. Se poi il gruppo democristiano, o altri gruppi, avessero inteso inserire nel progetto di legge in esame altra materia, affine a quella del decreto-legge, sarebbe cosa completamente diversa.

Comunque, se i colleghi intendessero dare un'occhiata al provvedimento, si renderebbero conto come non esista alcuna identità con il disegno di legge n. 688 e come anche la « stretta connessione » ri-

sulti dubbia. Confido che il nostro Presidente voglia interpretare l'articolo 78 del regolamento, facendo anche presente questa nostra opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Antoni, concordo con lei che vi sono delle parti che non sono né identiche né strettamente connesse. Poiché, per altro, il provvedimento ha una sua organicità e contiene norme che presentano tale connessione, è inevitabile applicare l'articolo 78 del regolamento e sospendere l'esame del disegno di legge n. 1327-B. Se non vi sono altre obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 (Approvato dal Senato) (3503).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 », approvato dal Senato nella seduta del 17 giugno 1982.

Onorevoli colleghi, mi sostituisco al relatore, onorevole Publio Fiori, non ancora presente, per rendere possibile lo svolgimento del programma che abbiamo deciso e che, naturalmente, è nell'interesse generale sviluppare compiutamente. Del resto, il provvedimento è assai semplice e saremo tutti aiutati, al riguardo, dai molti competenti in questa materia, presenti nella nostra Commissione.

In che cosa consiste l'incentivo all'ampliamento del mercato azionario? L'articolo 1 del provvedimento prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile i proventi conseguiti dalle società a seguito della cessione di azioni di cui si richieda la quotazione in borsa o

al mercato ristretto. Per il conseguimento di tale obiettivo, la norma stabilisce una prima condizione e cioè che i proventi siano accantonati in apposito fondo per essere esclusivamente destinati ad investimenti, per beni strumentali ammortizzabili, da effettuarsi entro il terzo periodo di imposta.

La seconda condizione consiste nel fatto che « Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci ». Il comma successivo aggiunge però che: « Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati ». E prosegue: « La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione ».

Questo è il testo dell'articolo 1 il quale, come abbiamo visto, stabilisce le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni fiscali. Vi è poi l'articolo 2 che stabilisce il tempo entro il quale queste agevolazioni saranno concesse e che esplicitamente dice che: « Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986 ».

Questa sarebbe la struttura minima — diciamo così — delle agevolazioni che vengono concesse per i proventi conseguiti dalle società. Il testo del Senato contiene alcune modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa. Questo articolo 19 viene sostituito dall'articolo che è stato approvato dal Senato che dice: « L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente: " Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione in borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di società alle successive lettere a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell'incarico a una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data di pubblicazione dell'albo di cui all'articolo 18: " ». Ora questi termini, in questo articolo approvato dal Senato, vengono modificati, e le scadenze saranno quelle previste nello stesso articolo ai commi a), b), c) e d). Vi è dunque una variazione di scadenza, vi è una modifica dei termini, modifica che rende più coerente la richiesta di conferimento di incarico alla società di revisione rispetto ai termini previsti nell'articolo 19. Vengono poi aggiunti due commi, che sono tutti e due relativi ad agevolazioni. Infatti in essi si dice: « In caso di prima ammissione alla quotazione in borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito ». Ora il punto d) richiamato dice: « Quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale ». È evidente che vi è un ri-

schio maggiore per chi intende comprare azioni di queste società quotate per la prima volta in borsa, però questo viene consentito anche senza una richiesta di certificazione.

L'altro comma dice: « Nel caso in cui una società con azioni quotate in borsa sia divenuta società finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo ». Appare chiaro da questi commi che vi sono delle giuste garanzie per gli azionisti: quando avviene questa trasformazione da società per azioni in società finanziaria immediatamente viene conferito l'incarico di certificazione del bilancio. In questa maniera vi è la certezza, la fotografia, la radiografia della situazione della società per azioni che, da quel momento, cessa di essere tale per trasformarsi in società finanziaria.

Si stabilisce inoltre che « L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico ». Vi è dunque un *break*, una rottura molto chiara tra società per azioni e società finanziaria, in maniera che vi sia una chiarezza nelle attività dell'una e nelle attività dell'altra.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore, la quale è fissata per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Praticamente non sono previsti quei quindici giorni che normalmente vengono fissati per la *vacatio legis*.

A seguito dello scambio di idee intercorso fra i gruppi propongo che questo provvedimento venga esaminato dallo stesso comitato ristretto che è incaricato di vagliare gli emendamenti sul provvedimento relativi ai fondi comuni e sul provvedimento concernente le rivalutazioni monetarie.

Con questo, onorevoli colleghi, credo di aver svolto la relazione, seppure molto brevemente, al provvedimento. Poiché però in questo momento è giunto il relatore,

darei la parola allo stesso per una eventuale trattazione più completa della materia.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Chiedo scusa per essere giunto in ritardo e ringrazio il Presidente per aver voluto svolgere la relazione — per la verità in modo molto completo ed esauriente — al provvedimento. Per completare l'argomento da un punto di vista di politica generale degli scopi che questo provvedimento si propone, desidero solo fare brevi considerazioni.

È evidente che stiamo andando verso l'approvazione di un provvedimento che di fatto comporta una esenzione di imposta per i redditi di capitale. Ora questo pone anche problemi di ordine politico, nel senso che nel momento in cui si cerca di aumentare le entrate fiscali per fronteggiare problemi che tutti noi ben conosciamo, potrebbero « stonare » — mi si passi il termine — queste esenzioni che vengono fatte nei confronti di alcuni redditi che già appaiono sufficientemente privilegiati. Da questo punto di vista debbo fare due considerazioni. Se vogliamo dare spazio al mercato azionario e, quindi, agli investimenti di tipo industriale, dobbiamo trovare una soluzione. Se tale soluzione può sembrare non completamente confacente ad alcune linee politiche che intendiamo seguire, si pone la necessità di affrontare una volta per tutte il problema dell'esenzione dei BOT, nonché quello del risparmio alternativo e del sistema parabancaario. Fin quando non avremo regolamentato tale mercato, assisteremo a distorsioni nell'allocazione del risparmio e sarà scontato che questo andrà sempre meno verso gli investimenti produttivi, che sono fondamentali per il rilancio della economia.

Se guardiamo a quanto è avvenuto nel 1982, ci rendiamo conto che il rendimento del risparmio investito nel mercato azionario ha coperto a stento l'inflazione: ecco un altro motivo per il quale il risparmio si allontana dall'investimento produttivo.

La seconda considerazione riguarda il fatto che il provvedimento non dispone —

come potrebbe apparire a prima vista — una esenzione di imposta, bensì una sospensione di imposta. Nella sostanza, in mancanza del provvedimento, lo Stato non andrebbe ad incassare determinate imposte.

Va infine precisato che c'è comunque un vincolo preciso affinché questi fondi vengano investiti in una certa direzione. Al Senato, su questo punto, si è svolto un ampio dibattito, ed un emendamento presentato dal senatore Anderlini, ed accolto dalla maggioranza e dal Governo, ha voluto precisare questo aspetto, proprio per evitare che si vada ad una vera e propria esenzione fiscale. Ritengo pertanto che possiamo stare tranquilli, nel senso che questo provvedimento non creerà sacche di esenzione ingiustificate.

Mi sembra così di aver detto quanto necessario per dare ai colleghi un quadro più preciso del disegno di legge in esame.

LUIGI SPAVENTA. Sarò molto breve. Credo che si debbano distinguere due parti in questo provvedimento: la prima riguardante le agevolazioni azionarie, la seconda riguardante le modifiche del decreto del 1975, n. 136. Sul secondo punto esprimeremo serie perplessità, e lo farà il collega Minervini. Per quanto riguarda il primo punto, voglio fare un'osservazione preliminare: si può essere a favore o contro certe agevolazioni fiscali, ma quello che non si può fare è tenere le cose a bagnomaria. Quindi, dobbiamo decidere presto per il sì o per il no, anche perché si potrebbe dire che nell'altro ramo del Parlamento le cose si fanno in fretta, mentre qui vengono sospese.

VINICIO BERNARDINI. Al Senato hanno cominciato il 9 novembre 1981 ed hanno concluso a giugno.

LUIGI SPAVENTA. Non dico che sia vero che il Senato proceda con maggiore rapidità di noi, ma queste cose si dicono, e quindi è meglio sbrigarsi.

Vorrei aggiungere che facendo lavorare congiuntamente i comitati ristretti per i provvedimenti nn. 3212, 3420 e 3503, si sta

facendo un esperimento che era sempre stato richiesto, e cioè di non considerare gli argomenti in pezzetti, ma unitariamente.

Detto questo, vorrei esprimere, diversamente dai colleghi della sinistra indipendente del Senato, un parere positivo sulla prima parte del provvedimento nel testo adottato dal Senato. Nella sua elaborazione, il Senato ha accolto delle richieste precise fatte dal professor Guido Rossi in una audizione. Si trattava di richieste molto sensate, che sono contenute nei verbali della audizione ed anche nel materiale che ci è stato fornito. Il testo del Senato mi pare accettabile, anche se vi è una mancanza, perché si vuole procedere nella linea di incentivare l'accesso in borsa da parte delle società, ma questo testo pare escludere le società non residenti. Ma possono esserci delle società non residenti che vogliono quotarsi nella borsa italiana, e non mi è chiaro per quale ragione questi benefici debbano essere limitati alle società residenti, in contrasto con gli interessi della borsa italiana. È una questione di interpretazione che è bene chiarire. Altrimenti, daremo luogo a controversie.

Concludo esprimendo un parere favorevole sulla prima parte del provvedimento riguardante le agevolazioni azionarie. È una cosa di cui si parlava da tempo, ed il provvedimento risponde alle cautele richieste dalla CONSOB.

GUSTAVO MINERVINI. A suffragio di quanto detto dal collega Spaventa, voglio aggiungere che una discriminazione in favore delle società residenti rappresenta una questione di opportunità per alcuni Stati, ma anche una questione di legittimità per le società residenti di altri paesi.

PUBLIO FIORI, *Relatore*. Questo si può chiarire.

GUSTAVO MINERVINI. Con questa osservazione, abbandono l'argomento, per richiamare invece l'attenzione dei colleghi sull'articolo 3.

In realtà, lo scadenziere non è cambiato, ma è identico a quello previsto dal vecchio testo. La novità è costituita dalle dilazioni che avvengono per una serie di società che non erano previste prima. I benefici si allargano, perché per coloro che non erano compresi nello scadenziere questa è una norma transitoria. Per quali società si vuole dilazionare? Con la legge del 1975 si disse che lo scadenziere era applicato per le società che si sarebbero costituite in quel momento fino all'istituzione dell'albo. In realtà, lo scadenziere è stato dilazionato perché l'albo è stato istituito con 7 anni di ritardo. Dunque, si è posto il problema di che cosa succeda per le società in tutto questo periodo. Si vuole allargare l'area del diritto transitorio. Il senso è questo: si vuole dare un'applicazione estensiva delle norme di diritto transitorio. Comunque, a pagina 11 del documento di lavoro che abbiamo tutti sotto gli occhi risulta che l'articolo in questione non era presente nel testo originario, ma fu introdotto con un articolo aggiuntivo presentato dal Governo. Ritengo, quindi, che il Governo dovrebbe darci dei chiarimenti, dato che si tratta di una norma così enigmatica che, già in questa sede, il Presidente Azzaro ed io ne diamo due interpretazioni diverse.

Vi è poi un'altra norma completamente inaccettabile. Credo sia giusto concedere agevolazioni fiscali per l'allargamento del mercato azionario, ma questo non può avvenire a prezzo della trasparenza assicurata dalla revisione contabile. Al terzo comma dell'articolo 2 del decreto presidenziale 31 marzo 1975, n. 136 si stabilisce che, in caso di prima ammissione delle azioni alle quotazioni di borsa, la negoziazione non possa avere inizio fino a quando l'incarico non sia stato conferito e la società non sia stata immessa nello esercizio delle sue funzioni. È evidente la finalità garantista rispetto ai soci e soprattutto rispetto ai terzi.

Con il quarto comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame, invece, si dilaziona l'applicazione di questa norma, fino alla scadenza dell'ultimo dei termini indicati, cioè 4 anni. Se fosse vero il mio

ricordo, che l'anno da cui è scattato lo scadenziere è il 1981, ciò significherebbe, per il problema in discussione, il 1985. Avremmo, dunque, per una serie di società quotate in borsa, di nuova istituzione, una negoziazione senza che questa norma di designazione della società di revisione e di immissione nell'esercizio delle sue funzioni trovi applicazione. Il che, anche alla luce di esperienze recenti, sarebbe una grave imprudenza.

Dopo l'incredibile esperienza dell'Am-brosiano, si è addirittura parlato di estendere i poteri della CONSOB, nel senso di permetterle alcune funzioni di controllo ancora prima della quotazione. Con la norma in discussione, invece, si va in direzione completamente opposta: si potranno, per alcuni anni, immettere società nel mercato azionario quotato, senza l'immissione di una società di revisione. Si tratterebbe davvero di una agevolazione impropria e inaccettabile!

VINICIO BERNARDINI. Il nostro gruppo parteciperà ai lavori del Comitato ristretto e darà, come è ovvio, il suo contributo al provvedimento in esame ed a quelli che trattano materie affini. Debbo per altro rilevare che il disegno di legge, che da qualche parte si dice essere atteso da molto tempo, tende a stabilire agevolazioni fiscali capaci di consentire una rivalutazione del mercato azionario, dal momento che si spera che le norme in questione favoriscano la quotazione in borsa di altre società.

Anche prescindendo dal fatto che il provvedimento è nato per dare ulteriori vantaggi a chi ne ha già avuti molti, rilevo che la estensione successiva, operata dal Senato, anche su richiesta del presidente della CONSOB, viene a calarsi in un momento che non consideriamo certo il più idoneo a concedere ulteriori facilitazioni nella direzione che ho detto, salvo, ovviamente, le agevolazioni che da tempo pensavamo potessero essere date e che chiamerei, piuttosto, norme di riassetto, di sistemazione: mi riferisco, cioè, alla *Visentini-bis*. Ripeto, in un momento nel qua-

le andremo ad un certo tipo di stretta per quanto riguarda le entrate e le imposizioni fiscali, in un momento nel quale contestiamo che tutta una serie di agevolazioni e misure concesse corrodono fortemente la base imponibile, non mi pare che sia possibile arrivare di fatto a nuove esenzioni. Non credo, cioè, che se vi sono oggi società che hanno, per il loro sviluppo, l'esigenza di andarsi a quotare in borsa, si debba accompagnare tale esigenza (che è di tutto il paese e di tutti i settori) con ulteriori agevolazioni.

Abbiamo chiesto che, nell'accingerci a discutere la *Visentini-bis* - non già per bloccarne l'attuazione, ma per meglio precisarne il contenuto - il Governo fornisca al Parlamento ed alla Commissione un quadro il più esatto possibile delle agevolazioni vigenti e del minor gettito da esse indotto. Altrimenti non potremo dare un giudizio compiuto neppure sulla legge finanziaria e sul bilancio. Mancheremmo, ripeto, di un dato essenziale, su una questione di grande importanza: la incidenza del prelievo fiscale sul prodotto interno lordo.

Pur essendo di fronte ad una vera e propria giungla in questo settore, continuiamo a produrre ulteriori benefici, portando mattoni ad un edificio che vorremmo demolire o, comunque, ridurre. Ed il tutto in un settore che, a nostro avviso, non ha bisogno di queste misure per svilupparsi effettivamente.

Sono le ragioni per le quali siamo contrari all'articolo 1 del provvedimento. Lo siamo per i motivi che ho detto. Le misure in esso contenute potrebbero essere prese in considerazione, in un contesto diverso, in un clima diverso, in una situazione diversa, non in questo momento.

In ordine all'articolo 3, altri colleghi potranno dire più a lungo di me. Condivido, comunque, pienamente, le osservazioni dell'onorevole Minervini. In particolare, ritengo che le dilazioni proposte non possano essere accettate per i motivi che sono stati detti, soprattutto alla luce delle cose che continuamente emergono.

LUIGI SPAVENTA. Il provvedimento in esame non ha rilevanza fiscale. A parte che esiste la clausola della destinazione ad investimenti.

VINICIO BERNARDINI. Non è detto, non è affatto detto! Riteniamo che, indipendentemente dalle agevolazioni di questo provvedimento, le società che sono « sane » vanno ugualmente in borsa. Non è un provvedimento del genere che le può spingere! Un minor gettito però sicuramente ci sarà. Allora potremmo dire: « Stabiliamo un'agevolazione per un'altra cosa, perché se diamo questa agevolazione i cittadini saranno invogliati a certe operazioni ». Devo ricordare che noi siamo stati fra quelli che hanno maggiormente spinto e condiviso le misure fiscali in materia di edilizia. Però dobbiamo chiederci: quei provvedimenti hanno effettivamente rappresentato tutto quello che ci si riprometteva?

Ora non credo che si debba drammatizzare e comunque deve essere chiaro che la nostra contrarietà non è in merito al provvedimento in sé, ma perché esso contraddice a quell'atteggiamento di rigore che oggi è più che mai necessario.

RAFFAELE GARZIA. Riservandomi di approfondire maggiormente il discorso in sede di Comitato ristretto, desidero dire in questa sede alcune parole in merito al provvedimento.

Preliminarmente devo dichiarare che mi sta bene che il Comitato ristretto sia unificato trattandosi di materie complesse, però ritengo necessario che esso si metta in moto subito, perché le imprese stanno aspettando (c'è il problema relativo ai bilanci che è urgente). È necessario che esso proceda rapidamente, con un occhio di riguardo alla urgenza per la Visentini-bis, su cui abbiamo avuto l'accordo precedente, ora rinnovato, del gruppo comunista.

Alcune perplessità devo manifestare per quanto riguarda la questione fiscale che il provvedimento pone. Spostando la voce

da « contributi in conto capitale » in « contributi in conto esercizio », è evidente che si avrebbe un diverso trattamento rispetto a una linea che noi abbiamo mantenuto in una certa direzione. D'altra parte ci rendiamo conto che probabilmente questo è uno stimolo opportuno. Il nostro atteggiamento comunque è di attesa, nel senso che aspettiamo di conoscere, di approfondire meglio le varie questioni in sede di Comitato ristretto.

LUIGI SPAVENTA. Le società non residenti dove accantonano le plusvalenze?

Occorre verificare, far luce su questo punto, anche per evitare una disparità fra società residenti e società non residenti.

RAFFAELE GARZIA. Vorrei ancora aggiungere che i nostri dubbi nascono da questo fatto: certo, è vero, siamo in un momento in cui è necessario il rigore per quanto riguarda le entrate, anche per il calo che queste presentano. Quello che è certo però è che detto calo non può ricondursi tutto alla evasione fiscale, in quanto è dovuto anche alla diminuzione della produttività. Ricordo che il gruppo comunista chiese di avere un quadro del costo delle norme agevolative, e debbo dire che aveva ragione. Ora noi ancora aspettiamo un tale quadro, naturalmente per quanto è possibile dato che, ad esempio, stimare il costo di una tassazione differita di questo provvedimento è difficile, se non impossibile.

Dobbiamo valutare questo provvedimento in un quadro più complessivo e ritengo che in sede di Comitato ristretto avremo modo di discutere più dettagliatamente sulle varie questioni attinenti alla materia, avendo, ripeto — e questa è una richiesta — un occhio di riguardo per la Visentini-bis.

ARMANDO SARTI. Brevissime considerazioni in aggiunta a quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, in particolare dagli onorevoli Bernardini e Minervini.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 OTTOBRE 1982

Non si è parlato dell'articolo 2. Si è dato per scontato che le varie questioni potranno essere maggiormente approfondite in sede di Comitato ristretto, ma non si è rilevato che il Senato ha spostato di ben due anni l'arco temporale di vigenza del regime agevolativo, rispondendo, sotto questo profilo, alle attese concernenti una operazione di scorporo delle società.

Mi vorrei associare alle questioni sollevate dal collega Minervini; anch'io ritengo che la fiducia non si crei soltanto con disposizioni legislative, ma anche rendendo trasparenti i bilanci. Vicende come quella dell'Ambrosiano fanno tornare indietro di dieci anni...! In ogni caso le questioni sollevate dal collega Minervini sono decisive; se non risolte adeguatamente, possono indurre il gruppo comunista a chiedere la remissione in aula del provvedimento.

PRESIDENTE. Alla luce della discussione fin qui svoltasi, ritengo che si possa procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che mi riservo di nominare appena pervenute le designazioni da parte dei gruppi.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,20.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO